

## **CAPITOLATO SPECIALE D'APPALTO: PARTE AMMINISTRATIVA**

### **FORNITURA E MANUTENZIONE DI:**

- **LOTTO 1, CIG 8696128FD4: N°1 TRITURATORE MONOROTORE A ROTAZIONE LENTA, CINGOLATO, NUOVO DI FABBRICA;**
- **LOTTO 2, CIG 8696177846: N°1 MACCHINA OPERATRICE RIVOLTACUMULI SU RUOTE GOMMATE, NUOVA DI FABBRICA;**
- **LOTTO 3, CIG 869689157D: N°1 VAGLIO MOBILE A TAMBURO ROTANTE, NUOVO DI FABBRICA,**

**DA UTILIZZARSI PRESSO L'IMPIANTO DI COMPOSTAGGIO AIMAG S.p.A. DI FOSSOLI DI CARPI (MO).**

## Indice

ART. 1 - OGGETTO DELL' APPALTO .....	3
ART. 2 - RAPPRESENTANZA DELLA COMMITTENTE.....	4
ART. 3 - ADEMPIMENTI DELLA DITTA APPALTATRICE E RESPONSABILE DEL SERVIZIO .....	5
ART. 4 - COORDINAMENTO E SUBORDINAZIONE RISPETTO AD ALTRE ATTIVITA' DEL COMMITTENTE.....	5
ART. 5 - PREZZI UNITARI E AMMONTARE DELL' APPALTO .....	5
ART. 6 - DOCUMENTI CHE FANNO PARTE DEL CONTRATTO.....	6
ART. 7 - SOTTOSCRIZIONE DEL CONTRATTO.....	6
ART. 8 - OSSERVANZA DI LEGGI E REGOLAMENTI .....	7
ART. 9 - CAUZIONE PROVVISORIA E DEFINITIVA .....	8
ART. 10 - SPESE A CARICO DELL'APPALTATORE .....	9
ART. 11 - PAGAMENTI.....	9
ART. 12 - ONERI E OBBLIGHI A CARICO DELL' APPALTATORE.....	10
ART. 13 - RESPONSABILITA' DELL' APPALTATORE .....	12
ART. 14 - DOCUMENTI E COSTI INERENTI LA SICUREZZA SUL LAVORO .....	13
ART. 15 - SUBAPPALTO.....	15
ART. 16 - RISOLUZIONE DEL CONTRATTO .....	17
ART. 17 - TRATTE E CESSIONI DEL CREDITO .....	18
ART. 18 - CONTROVERSIE.....	18
Art. 19 – FORO COMPETENTE .....	18
Art. 20 – RIFERIMENTO ALLA LEGGE.....	18
ART. 21 – TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI .....	18

## **ART. 1 - OGGETTO DELL'APPALTO**

Il presente appalto ha per oggetto la fornitura, suddivisa in lotti distinti secondo l'art. 51 del D.Lgs 18 aprile 2016 n°50 di:

**Lotto 1:** n°1 trituratore nuovo di fabbrica, monorotore a rotazione lenta, cingolato, idoneo alla triturazione dei rifiuti, da raccolta differenziata tal quale, della frazione organica (FORSU) e lignocellulosici - **Euro 570.000,00 (Diconsi Euro cinquecentosettantamila/00) di cui:**

Art.	Descrizione del Servizio	Prezzo unitario	Unità misura	Quantità	Prezzo totale
1	TRITURATORE MONOROTORE A ROTAZIONE LENTA, CINGOLATO, NUOVO DI FABBRICA, CONFORME ALL'ART. 4 DEL CSA-PARTE TECNICA	€ 550.000,00	[€]	1	€ 550.000,00
2	SERVIZIO DI MANUTENZIONE CONFORME ALL'ART. 3.7 DEL CSA-PARTE TECNICA	€ 19.838,00	[€]	1	€ 19.838,00
ONERI DI SICUREZZA (IVA ESCLUSA), NON SOGGETTI A RIBASSO					<b>€ 162,00</b>
<b>IMPORTO COMPLESSIVO DELLA FORNITURA</b>					<b>€ 570.000,00</b>

**Lotto 2:** n°1 macchina operatrice rivoltacumuli su ruote gommate, nuova di fabbrica, di tipologia "a rivoltamento laterale" (non "a scavalco" o "a nastro elevatore inclinato") - **Euro 550.000,00 (Diconsi Euro cinquecentocinquantamila/00) di cui:**

Art.	Descrizione del Servizio	Prezzo unitario	Unità misura	Quantità	Prezzo totale
1	MACCHINA OPERATRICE RIVOLTACUMULI SU RUOTE GOMMATE, NUOVA DI FABBRICA, CONFORME ALL'ART. 4 DEL CSA-PARTE TECNICA	€ 530.000,00	[€]	1	€ 530.000,00
2	SERVIZIO DI MANUTENZIONE CONFORME ALL'ART. 4.7 DEL CSA-PARTE TECNICA	€ 19.838,00	[€]	1	€ 19.838,00
ONERI DI SICUREZZA (IVA ESCLUSA), NON SOGGETTI A RIBASSO					<b>€ 162,00</b>
<b>IMPORTO COMPLESSIVO DELLA FORNITURA</b>					<b>€ 550.000,00</b>

**Lotto 3:** n°1 vaglio mobile a tamburo rotante, per la selezione dei rifiuti e delle frazioni recuperabili - **Euro 450.000,00 (Diconsi Euro quattrocentocinquantamila/00)**

Art.	Descrizione del Servizio	Prezzo unitario	Unità misura	Quantità	Prezzo totale
1	VAGLIO MOBILE A TAMBURO ROTANTE, NUOVO DI FABBRICA, CONFORME ALL'ART. 4 DEL CSA-PARTE TECNICA	€ 430.000,00	[€]	1	€ 430.000,00
2	SERVIZIO DI MANUTENZIONE CONFORME ALL'ART. 4.7 DEL CSA-PARTE TECNICA	€ 19.838,00	[€]	1	€ 19.838,00
ONERI DI SICUREZZA (IVA ESCLUSA), NON SOGGETTI A RIBASSO					€ 162,00
<b>IMPORTO COMPLESSIVO DELLA FORNITURA</b>					<b>€ 450.000,00</b>

e la contestuale permuta dei seguenti macchinari usati e di proprietà di AIMAG S.p.A.:

**Lotto 1:** n°1 trituratore ossia rimorchio macchina operatrice Doppstadt AK 430 Profi, targato AC 85367;

**Lotto 1:** n°1 mescolatore ossia rimorchio macchina operatrice Doppstadt DM 215, targato AB 78367;

**Lotto 2:** n°1 trattore DT 32 Grizzly e rivoltacumuli Doppstadt DU 320.

Nella fornitura è altresì compreso:

1. il trasporto, lo scarico nonché altro onere accessorio per la messa in funzione (serbatoio di gasolio pieno) presso l'impianto di compostaggio AIMAG S.p.A., sito nella frazione Fossoli del Comune di Carpi (MO), in via Valle 21;
2. la formazione al personale AIMAG S.P.A. circa il funzionamento del trituratore, le operazioni di manutenzione e la sicurezza in fase di utilizzo;
3. la prestazione del servizio di manutenzione, così come indicato nei capitolati tecnici.

Essa dovrà essere conforme alle vigenti normative antinfortunistiche, CE ed avere le caratteristiche tecniche minime elencate nei capitolati tecnici specifici di ciascun lotto di gara.

## **ART. 2 - RAPPRESENTANZA DELLA COMMITTENTE**

AIMAG S.p.A. indica come rappresentante per la gestione del rapporto contrattuale di cui si tratta:

A. responsabile di manutenzione **Ing. Simone Fumi:**

tel.: 0535.28321 - cel.: 331-667 6539 - e-mail: [simone.fumi@aimag.it](mailto:simone.fumi@aimag.it);

B. ed in caso di sua assenza con il caposquadra manutenzione **Sig. Giorgio Goldoni:**

tel.: 0535.28331 - cel.: 327-440 8595 - e-mail: [giorgio.goldoni@aimag.it](mailto:giorgio.goldoni@aimag.it);

mentre tutte le formalità amministrative saranno effettuate dalla sig.ra Elena Pivi (tel.: 0535.28323 - e-mail: [elena.pivi@aimag.it](mailto:elena.pivi@aimag.it)) quale referente dell'ufficio o da sua collaboratrice mediante l'indirizzo e-mail [amministrazione.ambiente@aimag.it](mailto:amministrazione.ambiente@aimag.it).

Tutte le comunicazioni che la committente invierà al fornitore saranno effettuate per iscritto dalle persone su indicate; eventuali comunicazioni non effettuate dal rappresentante ovvero non per iscritto non impegneranno il fornitore. AIMAG S.p.A. potrà anticipare le comunicazioni mediante contatto telefonico ai numeri che il fornitore dovrà indicare ai sensi dell'art. 3.

Parimenti tutte le comunicazioni che il fornitore rivolgerà ad AIMAG S.p.A. dovranno essere indirizzate, esclusivamente per iscritto, alle persone indicate ai punti A ed B; eventuali comunicazioni rivolte ad un soggetto diverso ovvero non per iscritto non impegneranno in alcun modo la committente.

### **ART. 3 - ADEMPIMENTI DELLA DITTA APPALTATRICE E RESPONSABILE DEL SERVIZIO**

Entro 5 giorni lavorativi dall'aggiudicazione dell'appalto mediante invio formale da parte di AIMAG S.p.A., la ditta aggiudicataria è tenuta a fornire e comunicare:

1. il recapito telefonico e di posta elettronica del Responsabile del Servizio, per le comunicazioni di servizio;
2. l'elenco del personale che verrà impiegato per lo svolgimento del servizio, qualora anche successivamente dovesse essere inserito nuovo personale la Ditta appaltatrice dovrà comunicare i nominati e fornire la documentazione necessaria con almeno 7 giorni di anticipo.

Tutte le comunicazioni che il fornitore rivolgerà ad AIMAG S.p.A. dovranno essere indirizzate, esclusivamente per iscritto, alle persone indicate ai punti A ed B dell'art. 2; eventuali comunicazioni rivolte ad un soggetto diverso ovvero non per iscritto non impegneranno in alcun modo la committente.

### **ART. 4 - COORDINAMENTO E SUBORDINAZIONE RISPETTO AD ALTRE ATTIVITA' DEL COMMITTENTE**

L'appaltatore è tenuto a svolgere la propria attività in modo da non ostacolare quella svolta direttamente dalla Stazione Appaltante e da altri suoi appaltatori e fornitori che potrebbero operare contemporaneamente nei luoghi dove si svolgono le prestazioni a lui appaltate, per il buon andamento dell'insieme di tutte le attività.

Lo svolgimento delle prestazioni appaltate deve essere subordinato allo svolgimento contemporaneo di tali attività.

### **ART. 5 - PREZZI UNITARI E AMMONTARE DELL'APPALTO**

I prezzi unitari a base d'appalto sono indicati nell'elenco prezzi unitari e computo metrico estimativo di ciascuno dei 3 lotti di gara.

I prezzi unitari di cui sopra costituiscono la base per cui, sotto deduzione del ribasso d'asta offerto dalla ditta aggiudicataria, saranno pagati i servizi previsti dal capitolato.

I costi unitari della fornitura si intendono comprensive delle dotazioni e accessori così come indicato nell'art. "Descrizione della fornitura" presente nel capitolato tecnico di ciascun lotto di gara.

I costi unitari di manutenzione si intendono comprensivi delle manutenzioni ordinarie al mezzo, agli accessori e alle attrezzature in dotazione, della gestione dei rifiuti prodotti nell'attività e di ogni altro onere previsto dal CSA e per cui non è prevista una remunerazione a parte.

I prezzi sono comprensivi delle mercedi degli operatori dell'Appaltatore e dell'impiego di tutti i mezzi e le attrezzature necessarie all'effettuazione delle prestazioni di cui al presente capitolato; è compreso anche l'onere complessivo per spese generali, assicurazioni. La prestazione del servizio svolta nella giornata di sabato in casi di necessità operativa non darà luogo a maggiorazione dei prezzi, tale evenienza ed eventuali costi aggiuntivi si intendono già ricompresi e valutati nell'importo offerto dalla ditta aggiudicataria.

I prezzi posti a base d'asta diminuiti del ribasso che sarà offerto, si intendono accettati dall'appaltatore in base a calcoli di propria convenienza e rischio; essi sono quindi invariabili e indipendenti da qualsiasi eventualità.

L'importo complessivo della fornitura posto a base d'appalto, desumibile dal Computo Metrico Estimativo, ammonta ad **Euro 1.570.000,00 (Diconsi Euro unmilione cinquecento settantamila/00) IVA esclusa**, di cui euro 486,00 (quattrocentottantasei/00 euro) per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso, relativi alla parte della manutenzione.

L'importo è ripartito secondo quanto indicato nel computo metrico estimativo di ciascun lotto di gara.

L'appalto verrà aggiudicato per ogni singolo lotto con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa.

## **ART. 6 - DOCUMENTI CHE FANNO PARTE DEL CONTRATTO**

Fanno parte del contratto:

1. il presente capitolato speciale d'appalto;
2. l'elenco prezzi unitari e il computo metrico estimativo (ALLEGATO I);
3. il Documento Informativo sui Rischi presenti presso l'impianto di selezione e compostaggio di Fossoli redatto ai sensi dell'art. 26 c.1 lettera b) del D.Lgs. 81/2008 e s.m.i (ALLEGATO II);
4. il Documento Unico di Valutazione dei Rischi da Interferenze (DUVRI) presenti presso l'impianto di selezione e compostaggio di Fossoli (ALLEGATO III);
5. il Documento di Valutazione dei Rischi per la sicurezza dei lavoratori e luoghi di lavoro predisposto dalla ditta aggiudicataria ai sensi dell'art. 26 del D.Lgs. 81/2008 e s.m.i.;
6. la lettera di invito ad offrire;
7. l'offerta, economica e tecnica, presentata dall'appaltatore.

## **ART. 7 - SOTTOSCRIZIONE DEL CONTRATTO**

Il contratto dovrà essere sottoscritto decorsi 35 giorni dal ricevimento della comunicazione dell'aggiudicazione definitiva.

In caso di mancata sottoscrizione del contratto d'appalto nel termine di cui sopra, per fatto o colpa imputabile all'appaltatore, la stazione appaltante si riserva, tenuto conto dell'urgenza del servizio, la facoltà di:

- a) procedere, anche in mancanza di contratto, ad iniziare la fornitura e il servizio e all'applicazione delle relative penali previste dal capitolato;
- b) applicare una penale pari a € 100,00 per ogni giorno di ritardo nella sottoscrizione del contratto;
- c) risolvere il rapporto contrattuale con addebito all'impresa dei danni conseguenti la mancata sottoscrizione e all'esclusione dell'impresa medesima dall'albo dei fornitori autorizzati.

Prima della stipula del contratto l'impresa aggiudicataria dovrà provvedere alla presentazione della documentazione richiesta in sede di aggiudicazione.

## **ART. 8 - OSSERVANZA DI LEGGI E REGOLAMENTI**

L'appaltatore è tenuto all'esatta osservanza delle norme stabilite nel presente capitolato ed inoltre:

- a) di tutte le leggi e disposizioni vigenti circa l'assistenza sociale e le assicurazioni dei lavoratori e prevenzione infortuni;
- b) di tutta la normativa in materia sanitaria applicabile;
- c) delle disposizioni in merito alla sicurezza dei lavoratori e luoghi di lavoro, ai sensi del D.lgs n. 81 del 09.04.2008 e successive modifiche ed integrazioni.

L'appaltatore risponderà delle eventuali infrazioni e si assumerà l'onere delle relative penalità anche se queste venissero direttamente imposte ad AIMAG S.p.A..

Per quanto non specificato nel presente capitolato, varranno le disposizioni (in aderenza alle leggi vigenti) che saranno via via impartite da AIMAG S.p.A.

In rapporto alle modalità di esecuzione dei lavori ed alla osservanza delle prescrizioni vigenti, l'appaltatore dovrà scrupolosamente attenersi a quanto previsto dal presente capitolato speciale d'appalto ed inoltre:

- d) in tutto ciò che non sia in contrasto con le norme espresse nel presente capitolato; alle vigenti disposizioni legislative e regolamentari in materia di opere pubbliche, nonché ai regolamenti civili e di polizia urbana;
- e) alle leggi e regolamenti vigenti in materia di prevenzione degli infortuni sul lavoro, di assicurazione degli operai contro gli infortuni sul lavoro, invalidità e vecchiaia;
- f) alle leggi 13.9.1982, n. 646, 12.10.1982, n. 726, 23.12.1982, n. 936, 19.3.1990, n. 55 e successive modificazioni o integrazioni, in materia di lotta alla delinquenza mafiosa;
- g) alle norme in materia di smaltimento dei rifiuti (D.Lgs n. 152/06 e successive modifiche ed integrazioni);
- h) alle norme in materia di sicurezza sul lavoro (D.Lgs 81/08 e successive modifiche ed integrazioni) e nello specifico a quanto previsto dal piano delle misure di sicurezza redatto dall'Appaltatore stesso.

L'appaltatore risponderà delle eventuali infrazioni e si assumerà l'onere delle relative penalità, anche se queste venissero direttamente imposte al committente.

Per quanto non specificato nel presente capitolato, varranno le disposizioni (in aderenza alle leggi vigenti) che saranno via via impartite dalla Stazione Appaltante.

## **ART. 9 - CAUZIONE PROVVISORIA E DEFINITIVA**

### **Cauzione provvisoria**

La cauzione provvisoria sarà pari al 2% dell'importo posto a base di gara, ai sensi dell'art. 93 del D.Lgs. 50/2016 e ss mm e ii. La cauzione va presentata mediante polizza fideiussoria o fideiussione bancaria rilasciata dagli intermediari finanziari iscritti nell'elenco speciale di cui all'art. 107 del D.Lgs. 385/93 che svolgono in via esclusiva o prevalente attività di rilascio di garanzie, a ciò autorizzati dal Ministero dell'Economia e delle Finanze e deve contenere le seguenti clausole:

- La rinuncia della società al beneficio della preventiva escussione del debitore principale e rinuncia all'eccezione di cui all'art. 1957, secondo comma, del codice civile
- L'operatività della polizza entro 15 giorni a semplice richiesta della stazione appaltante
- La validità/efficacia per almeno 180 giorni dalla data di scadenza per la presentazione dell'offerta
- L'impegno da parte del fideiussore a rilasciare cauzione definitiva in caso di aggiudicazione.

### **Cauzione definitiva**

Al momento della stipulazione del contratto, l'appaltatore è obbligato a prestare una garanzia fideiussoria nella misura del 10% dell'importo contrattuale Al fine di salvaguardare l'interesse pubblico alla conclusione del contratto nei termini e nei modi programmati in caso di aggiudicazione con ribassi superiori al dieci per cento la garanzia da costituire è aumentata di tanti punti percentuali quanti sono quelli eccedenti il 10 per cento. Ove il ribasso sia superiore al venti per cento, l'aumento è di due punti percentuali per ogni punto di ribasso superiore al venti per cento. La cauzione è prestata a garanzia dell'adempimento di tutte le obbligazioni del contratto e del risarcimento dei danni derivanti dall'eventuale inadempimento delle obbligazioni stesse, nonché a garanzia del rimborso delle somme pagate in più all'esecutore rispetto alle risultanze della liquidazione finale, salva comunque la risarcibilità del maggior danno verso l'appaltatore. La garanzia cessa di avere effetto solo alla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio o del certificato di regolare esecuzione. La stazione appaltante può richiedere al soggetto aggiudicatario la reintegrazione della garanzia ove questa sia venuta meno in tutto o in parte; in caso di inottemperanza, la reintegrazione si effettua a valere sui ratei di prezzo da corrispondere all'esecutore.

Tale garanzia può essere prestata con fideiussione bancaria o mediante polizza assicurativa rilasciata da impresa di assicurazione regolarmente autorizzata nella quale dovrà essere espressamente prevista la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all'eccezione di cui all'art. 1957, comma 2, del codice civile e la sua operatività entro quindici giorni a semplice richiesta scritta della stazione appaltante.

L'importo della garanzia, e del suo eventuale rinnovo, è ridotto del 50 per cento per gli operatori economici ai quali venga rilasciata, da organismi accreditati, ai sensi delle norme europee della serie UNI CEI EN 45000 e della serie UNI CEI EN ISO/IEC 17000, la certificazione del sistema di qualità conforme alle norme europee della serie UNI CEI ISO9000. Si applica la riduzione del 50 per cento, non cumulabile con quella di cui al primo periodo, anche nei confronti delle microimprese, piccole e medie imprese e dei raggruppamenti di operatori economici o consorzi ordinari costituiti esclusivamente da microimprese, piccole e medie imprese. L'importo della garanzia e del suo eventuale rinnovo è ridotto del 30 per cento, anche cumulabile con la riduzione di cui al primo periodo, per gli operatori economici in possesso di registrazione al sistema comunitario di ecogestione e audit (EMAS), ai sensi del regolamento (CE) n. 1221/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25

novembre 2009, o del 20 per cento per gli operatori in possesso di certificazione ambientale ai sensi della norma UNI ENISO14001. L'importo della garanzia e del suo eventuale rinnovo è ridotto del 20 per cento, anche cumulabile con la riduzione di cui ai periodi primo e secondo, per gli operatori economici in possesso, in relazione ai beni o servizi che costituiscano almeno il 50 per cento del valore dei beni e servizi oggetto del contratto stesso, del marchio di qualità ecologica dell'Unione europea (Ecolabel UE) ai sensi del regolamento (CE) n. 66/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 novembre 2009.

L'importo della garanzia e del suo eventuale rinnovo è ridotto del 15 per cento, anche cumulabile con la riduzione di cui ai periodi primo, secondo, terzo e quarto per gli operatori economici che sviluppano un inventario di gas ad effetto serra ai sensi della norma UNI EN ISO 14064-1 o un'impronta climatica (carbon footprint) di prodotto ai sensi della norma UNI ISO/TS 14067. Per fruire delle riduzioni di cui al presente comma, l'operatore economico segnala, in sede di offerta, il possesso dei relativi requisiti e lo documenta nei modi prescritti dalle norme vigenti. L'importo della garanzia e del suo eventuale rinnovo è ridotto del 30 per cento, non cumulabile con le riduzioni di cui ai periodi precedenti, per gli operatori economici in possesso del rating di legalità e rating di impresa o della attestazione del modello organizzativo, ai sensi del decreto legislativo n. 231/2001 o di certificazione social accountability 8000, o di certificazione del sistema di gestione a tutela della sicurezza e della salute dei lavoratori, o di certificazione OHSAS 18001, o di certificazione UNI CEI EN ISO 50001 riguardante il sistema di gestione dell'energia o UNI CEI 11352 riguardante la certificazione di operatività in qualità di ESC (Energy Service Company) per l'offerta qualitativa dei servizi energetici e per gli operatori economici in possesso della certificazione ISO 27001 riguardante il sistema di gestione della sicurezza delle informazioni. In caso di cumulo delle riduzioni, la riduzione successiva deve essere calcolata sull'importo che risulta dalla riduzione precedente

Il Committente si riserva il diritto di richiedere, in qualsiasi momento, la modifica delle polizze assicurative di cui sopra con abolizione, in tutto o in parte, delle franchigie qualora si verificassero sinistri in numero ed entità tali da giustificarlo.

#### **ART. 10 - SPESE A CARICO DELL'APPALTATORE**

Sono a carico dell'appaltatore tutte le spese di contratto, di bollo e di registro, ed ogni altro onere inerente e conseguente agli atti contabili ed amministrativi.

#### **ART. 11 - PAGAMENTI**

All'atto della consegna della macchina il fornitore potrà emettere regolare fattura di vendita.

AIMAG S.p.A. effettuerà una verifica di corrispondenza della fornitura in merito a quanto descritto rispettivamente negli arti. "Collaudo Provvisorio" e "Collaudo definitivo" dei rispettivi capitolati tecnici di ciascun lotto di gara.

Il pagamento del corrispettivo avverrà secondo le seguenti modalità:

1. Fornitura del tritatore
  - a. 80% dell'importo al termine positivo del Collaudo Provvisorio;
  - b. 20% dell'importo rimanente all'esito positivo del Collaudo Definitivo.
  
2. Servizio di manutenzione

- a. 100% dell'importo del singolo intervento "tagliando periodico".

### 3. Costi della sicurezza

- a. in concomitanza della prima fattura del primo intervento manutentivo.

Il pagamento delle singole fatture avverrà a 120 gg. data fattura fine mese, con bonifico bancario su istituto di credito e coordinate bancarie che l'impresa appaltatrice avrà cura di indicare in fattura. Ogni fattura dovrà riportare il numero dell'ordine ricevuto dalla Stazione Appaltante; in mancanza di detto numero, non potranno essere assicurati i suddetti 120 giorni.

Tutti i pagamenti, compreso quello a saldo, saranno effettuati previa:

- A. verifica della certificazione di regolarità contributiva, previdenziale ed assicurativa rilasciata dagli enti interessati (mod. DURC) che dovrà avere validità fino a 10 gg successivi alla data di scadenza della fattura, riferita sia all'appaltatore che ai subappaltatori, in caso contrario potrà avvenire entro 30 (trenta) giorni dalla verifica di regolarità;
- B. ricevimento e verifica delle fatture quietanzate di eventuali subappaltatori.

Il mancato adempimento delle prescrizioni di cui al presente comma comportano la sospensione del primo pagamento utile, senza che l'impresa possa pretendere interessi o danni di alcun tipo. Dal 01.01.2019 le fatture dovranno essere inviate in formato XML, con l'indicazione del "Codice Destinatario" MZO2A0U; in caso contrario saranno considerate non emesse.

Si precisa che la Stazione Appaltante è soggetta alle norme relative al cosiddetto "Split Payment", ogni fattura dovrà contenere la seguente dicitura "Operazione soggetta a split payment ex art. 17-ter del D.P.R. 633/1972" oppure "IVA a Vs carico ex art. 17-ter, D.P.R. 633/1972".

Nei seguenti casi non sarà riconosciuto il corrispettivo economico contrattuale:

- I. esecuzione di interventi non richiesti;
- II. esecuzione di interventi esclusi dai programmi concordati.

## **ART. 12 - ONERI E OBBLIGHI A CARICO DELL'APPALTATORE**

L'appaltatore dovrà rispettare le disposizioni impartite dalla stazione appaltante, tramite i referenti tecnici, in merito al servizio descritto nel presente capitolato speciale d'appalto, ai programmi ed alle condizioni di accesso presso l'impianto.

La ditta aggiudicataria ha inoltre l'onere e l'obbligo di:

- a. fornire, entro 10 giorni dalla ricezione della comunicazione dell'aggiudicazione definitiva, i documenti elencati all'art. 8 del presente capitolato speciale d'appalto;
- b. adottare nell'espletamento del servizio tutti i provvedimenti e le cautele necessarie per garantire la vita e l'incolumità degli operai, delle persone addette al servizio stesso e dei terzi, nonché per evitare danni a beni pubblici e privati;
- c. rispettare le procedure indicate dalla Stazione Appaltante ed osservare tutte le norme vigenti in materia di sicurezza richieste dalla natura delle prestazioni;
- d. osservare scrupolosamente le norme in vigore e quelle che eventualmente venissero emanate durante l'esecuzione dell'appalto in materia di assunzione della manodopera;
- e. operare con macchine ed attrezzature in perfetta efficienza;
- f. garantire il servizio come richiesto dalla stazione appaltante;

- g. predisporre ogni provvedimento atto ad evitare ogni forma di inquinamento ambientale in dipendenza delle prestazioni da eseguire.

Tutte le spese inerenti all'espletamento del servizio oggetto del presente appalto, nel rispetto delle norme di legge, devono ritenersi comprese nei prezzi unitari indicati nell'offerta.

L'impresa sarà obbligata all'osservanza piena ed incondizionata:

- h. di tutte le norme di legge e delle disposizioni vigenti in materia;
- i. di tutte le norme contenute nel Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro di categoria e negli accordi legali ed aziendali integrativi dello stesso, in vigore per il tempo e nelle località in cui si svolgono le prestazioni, obbligandosi anche ad applicare nei confronti dei propri dipendenti condizioni non inferiori a quelle risultanti dai medesimi;
- j. l'Appaltatore dovrà dichiarare di essere in regola con le norme che disciplinano il diritto al lavoro dei disabili e di rispettare i minimi salariali previsti dal contratto. L'Appaltatore sarà obbligato altresì a continuare ad applicare il sopraindicato contratto collettivo anche dopo la scadenza e sino alla sostituzione del medesimo e si vincola ai suddetti obblighi anche nel caso in cui l'impresa stessa non aderisca alle associazioni stipulanti o receda da esse;
- k. di tutti gli obblighi e gli oneri assicurativi antinfortunistici, assistenziali e previdenziali previsti dalla vigente normativa, i quali restano a carico dell'impresa, la quale ne è la sola responsabile, con esclusione di ogni diritto di rivalsa e di ogni indennizzo nei confronti della Stazione Appaltante.

L'Appaltatore sarà altresì responsabile in solido con il subappaltatore dell'osservanza da parte di quest'ultimo, nei confronti dei suoi stessi dipendenti, di tutti gli obblighi indicati al precedente comma 4 lett. b) e c), per le prestazioni rese nell'ambito dell'appalto.

Tutti i pagamenti, compreso il pagamento del saldo, saranno effettuati previa verifica della certificazione di regolarità contributiva, previdenziale ed assicurativa rilasciata dagli enti interessati (mod. DURC), riferita sia all'appaltatore che ai subappaltatori. Il mancato adempimento delle prescrizioni di cui al presente comma comporta la sospensione del primo pagamento utile, per l'importo accertato dell'inadempienza, senza che l'impresa possa pretendere interessi o danni di alcun tipo.

Sarà fatto obbligo all'appaltatore di trasmettere, entro 20 giorni dalla data di ciascun pagamento effettuato nei confronti dei subappaltatori o cottimisti, copia delle fatture quietanzate relative a tutti i pagamenti da esso corrisposti, con l'indicazione delle ritenute di garanzie effettuate; in caso di inosservanza di predetto obbligo si sospenderà il successivo pagamento.

In caso d'inottemperanza agli obblighi retributivi, contributivi e previdenziali che venga rilevata da AIMAG S.p.A. o ad essa segnalata dalla Direzione Provinciale del Lavoro o da altro ente preposto alla verifica dei relativi adempimenti, AIMAG S.p.A. stessa comunicherà all'impresa ed eventualmente anche alla Direzione Provinciale del Lavoro o ad altro ente competente, l'inadempienza rilevata o segnalata e procederà ad una detrazione dell'importo dell'inadempienza accertata sui pagamenti delle fatture destinando le somme così accantonate a garanzia degli obblighi di cui sopra.

Il pagamento all'impresa delle somme accantonate per i motivi sopra indicati non sarà effettuato fino a quando non sia accertato che gli obblighi predetti sono stati integralmente adempiuti. Per le detrazioni dei pagamenti

di cui sopra, l'impresa non può opporre eccezioni alla Stazione Appaltante, ne può pretendere il risarcimento dei danni.

Qualora sia preannunciata o proposta azione diretta nei confronti della Stazione Appaltante, per i casi di responsabilità solidale del committente previsti dalla vigente normativa nelle ipotesi di inadempimento agli obblighi retributivi e previdenziali scaturente dalle fatture inerenti le prestazioni effettuate nell'ambito dell'appalto, da parte dell'appaltatore e/o del subappaltatore, AIMAG S.p.A. darà immediata comunicazione al soggetto interessato della richiesta pervenuta da parte del creditore, con invito a provvedere per quanto di competenza, e detraerà l'importo richiesto dalle somme ancora dovute all'appaltatore, destinando le somme così accantonate a garanzia degli obblighi di cui sopra che siano accertati in via definitiva. Per le detrazioni dei pagamenti di cui sopra, l'impresa non può opporre eccezioni alla Stazione Appaltante, ne può pretendere il risarcimento dei danni.

L'appaltatore si obbliga, in ogni caso, a manlevare AIMAG S.p.A. da qualsiasi pretesa o azione di carattere ripetitorio e/o risarcitorio avanzata direttamente nei confronti della stessa per i titoli di cui al presente articolo.

Sarà posto a carico dell'Appaltatore l'osservanza delle vigenti disposizioni di legge sulla prevenzione degli infortuni, l'assistenza e la previdenza dei lavoratori impiegati nell'esecuzione dei lavori.

Il personale assunto dovrà essere in regola con le prescrizioni della vigente normativa in materia di lavoro, a cura e spese dell'Appaltatore, restando inteso che la Stazione Appaltante sarà sollevata da ogni responsabilità al riguardo, anche in conseguenza di infortuni di ogni genere o di qualsiasi altro evento.

In caso di gravi infortuni dei dipendenti dell'impresa appaltatrice, per i quali sia preannunciata o proposta azione diretta di richiesta di risarcimento danni nei confronti della Stazione Appaltante, si darà immediata comunicazione al soggetto interessato, e si detraerà l'importo richiesto dalle somme ancora dovute all'appaltatore in relazione al conto finale, destinando le somme così accantonate a garanzia degli obblighi di cui sopra che siano accertati in via definitiva.

L'impresa appaltatrice è direttamente responsabile per i danni quali conseguenza di rischi specifici propri dell'attività.

E' obbligo dell'aggiudicatario comunicare l'elenco del personale dipendente, dei mezzi e delle ditte coinvolte nel piano affidamento e tutte le successive variazioni inerenti il personale dipendente, i mezzi e l'assetto societario, manageriale ed organizzativo. Nell'elenco dei mezzi utilizzati per l'affidamento sono esclusi i mezzi in conto comodato, sono ammessi mezzi in proprietà, in leasing ed in noleggio.

E' obbligo dell'aggiudicatario osservare e far osservare al proprio personale addetto al servizio di vigilanza il segreto d'ufficio su dati, fatti e circostanze di cui sono venuti a conoscenza durante l'espletamento del servizio, nonché inerenti l'organizzazione del servizio stesso.

### **ART. 13 - RESPONSABILITA' DELL'APPALTATORE**

L'impresa aggiudicataria risponderà dei danni che per fatto suo proprio, dei suoi dipendenti e/o collaboratori, anche connesso all'impiego di qualsiasi mezzo o strumento utilizzato, venissero arrecati a persone e cose, sia di AIMAG S.p.A. che di terzi, durante l'esecuzione dei servizi, tenendo al riguardo sollevata la stazione appaltante e da ogni responsabilità e per qualsiasi eventuale pretesa risarcitoria di terzi o di prestatori d'opera della medesima impresa aggiudicataria.

Quest'ultima è pertanto tenuta a stipulare - ovvero a dimostrare di avere stipulato e in corso di validità - un contratto di assicurazione della responsabilità civile verso terzi (RCT) e verso prestatori d'opera (RCO), a copertura dei rischi di danni cagionati a terzi (per morte, lesioni personali e danneggiamenti a cose) nonché di eventuali infortuni di propri prestatori d'opera, verificatisi in relazione all'esecuzione dei servizi oggetto dell'appalto.

La menzionata assicurazione dovrà prevedere massimale unico non inferiore a **Euro 3.000.000,00** sia per RCT sia per RCO e dovrà altresì prevedere le seguenti condizioni estensive della copertura assicurativa, che dovranno essere rese espressamente operanti, a integrazione e/o deroga di quanto eventualmente sia diversamente previsto dalle condizioni d'uso della compagnia:

estensione del novero dei terzi:

- a. ai titolari e/o dipendenti di imprese che svolgono per conto dell'Assicurato attività complementari quali: lavori di pulizia, manutenzione, riparazione, montaggio, smontaggio, collaudo di tutto quanto necessario all'attività dichiarata, carico, scarico, consegna e/o prelievo di merci e materiali;
- b. a progettisti e/o direttori dei lavori, consulenti, tecnici, assistenti, legali e professionisti in genere nonché rispettivi dipendenti o addetti;
- c. ai titolari e/o dipendenti delle ditte subappaltatrici limitatamente a morte o lesioni personali subite in relazione allo svolgimento di lavori per conto dell'Assicurato

Rc personale dei dipendenti;

Rc per danni provocati da persone non in rapporto di dipendenza della cui opera si avvalga l'Appaltatore per l'esecuzione dei servizi

Rc per danni ai locali ove si eseguono i lavori e alle cose trovantisì nell'ambito di esecuzione dei lavori

Rc per danni derivanti da incendio o furto di cose dell'Appaltatore o dallo stesso detenute

Rc per danni a mezzi sotto carico o scarico

Rc per danni causati da subappaltatori

Rc per danni causati da inquinamento accidentale - per guasto o rottura di impianti/conduitture/ecc.

Rc per danni cagionati a cavi e/o condutture e/o impianti

Rc postuma per lavori di scavo, per danni a terzi verificatisi entro i 30 giorni successivi al reinterro degli scavi, a seguito di difettosa esecuzione, compresi i danni da improvviso cedimento del terreno (se pertinente per la natura/tipologia dei lavori - es. lavori stradali)

estensione della garanzia RCO ai danni non rientranti nella disciplina del D.P.R. 30/06/65 n. 1124, così come modificato dal D.Lgs 23/2/2000 n° 38 - o eccedenti le prestazioni dagli stessi previste - cagionati, per morte e lesioni, ai prestatori di lavoro dipendenti e parasubordinati.

Copia di tale polizza, che dovrà avere validità per tutta la durata del contratto, dovrà essere trasmessa ad AIMAG S.p.A. almeno 10 giorni prima dell'inizio del servizio e comunque all'atto della stipula, fermo restando che la stipula dell'assicurazione non esime l'impresa aggiudicataria, dall'obbligo di risarcimento degli importi dei danni, o di parte di essi, che non risultino risarcibili in relazione alla eventuale pattuizione di scoperti e/o franchigie contrattuali ovvero in ragione dell'insufficienza dei massimali assicurati.

#### **ART. 14 - DOCUMENTI E COSTI INERENTI LA SICUREZZA SUL LAVORO**

L'impresa appaltatrice è tenuta al rispetto delle norme contenute nel D.Lgs. 81/2008 e s.m.i. L'appaltatore ha l'obbligo di fornire, entro 10 giorni dal ricevimento dell'aggiudicazione definitiva:



1. valutazione dettagliata di tutti i rischi come previsto dal D.Lgs. 81/2008 tramite la presentazione del proprio documento di valutazione dei rischi; in particolare si richiede che vengano valutati i rischi specifici legati all'esecuzione delle prestazioni oggetto del presente appalto;
2. elenco dei dipendenti che effettueranno il servizio, nominativo e recapiti del responsabile tecnico;
3. elenco dei dispositivi di protezione individuale (DPI) e dei dispositivi di protezione collettiva (DPC) forniti ai dipendenti per le attività oggetto del presente appalto;
4. elenco dei mezzi e delle attrezzature utilizzati ai fini dell'espletamento del servizio;
5. autocertificazione resa ai sensi del DPR 445/2000, relativa a:
  - a. idoneità tecnica e giuridica del personale impiegato,
  - b. conformità rispetto alle norme sul lavoro dei disabili,
  - c. contratto di lavoro applicato,
  - d. formazione del personale impiegato per l'utilizzo dei DPI e DPC impiegati,
  - e. conformità dei mezzi, delle attrezzature, dei DPI e DPC;
6. nominativo del rappresentante legale della ditta;
7. elenco di eventuali fornitori dell'impresa che potranno accedere all'impianto;
8. autodichiarazione, resa ai sensi del DPR 445/2000, in cui si attesta di avere informato i propri fornitori dei rischi presenti nel rispetto delle informazioni ricevute da AIMAG S.p.A. e di aver verificato, per i propri fornitori, il rispetto di tutte le condizioni e adempimenti di sicurezza previsti da AIMAG S.p.A. stessa.

Sulla base dei documenti forniti e in coordinamento con l'appaltatore, AIMAG S.p.A. valuterà la necessità di aggiornare il documento unico di valutazione dei rischi da interferenze (DUVRI) redatto ai sensi dell'art. 26 c.3 del D.Lgs. 81/2008 e s.m.i..

L'appaltatore può presentare, nel caso in cui ritenga di poter meglio garantire la sicurezza del personale coinvolto nelle attività e in base alla propria esperienza, eventuali integrazioni ai documenti inerenti la sicurezza di cui sopra entro 30 giorni dall'aggiudicazione. La stazione appaltante si riserva di fornire risposta scritta alle proposte inoltrate entro otto giorni dall'avvenuto ricevimento. Nel caso in cui le integrazioni venissero accettate esse non potranno comportare modifiche o adeguamenti ai prezzi pattuiti per l'esecuzione del servizio.

I costi relativi alla gestione dei rischi derivanti da interferenze sono quelli indicati nel DUVRI. Tali costi possono subire variazioni in seguito ad eventuale modifica del DUVRI stesso.

Durante l'esecuzione del servizio l'appaltatore dovrà osservare le misure di sicurezza indicate nei seguenti documenti:

Documento Unico di Valutazione dei Rischi da Interferenze (DUVRI) presso l'impianto di selezione e compostaggio di Fossoli redatto ai sensi dell'art. 26 c.3 del D.Lgs. 81/2008 e s.m.i.

Documento di valutazione dei rischi per la sicurezza dei lavoratori predisposto dalla ditta aggiudicataria ai sensi dell'art. 28 del D.Lgs. 81/2008 e s.m.i..

Nell'esecuzione delle prestazioni, l'appaltatore assicurerà l'utilizzo, per i propri dipendenti e per il personale delle eventuali imprese subappaltatrici, dei dispositivi di protezione individuale previsti.

La stazione appaltante si riserva ogni facoltà di accertare, in qualunque momento e con le modalità che riterrà più opportune, l'esatto adempimento, da parte dell'appaltatore, degli obblighi di cui ai precedenti punti. In caso di mancato rispetto degli adempimenti e obblighi di cui sopra, la stazione appaltante si riserva di fissare un congruo termine entro il quale l'appaltatore si deve conformare a tali condizioni. In caso di violazione dei suddetti obblighi, e trascorso il termine fissato per conformarsi a quanto stabilito, la stazione

appaltante avrà la facoltà di ordinare la sospensione del servizio ed anche di recedere dal contratto salvo il diritto di risarcimento del danno, secondo quanto prescritto dall'art. 1662, comma 2 del Codice Civile.

L'appaltatore darà immediata comunicazione scritta per qualsiasi infortunio in cui incorra il proprio personale, precisando circostanze e cause e provvederà a tenere la stazione appaltante informata degli sviluppi circa le condizioni degli infortunati, i relativi accertamenti e le indagini delle autorità competenti.

In materia, per quanto non previsto, trovano applicazione le disposizioni delle norme vigenti in materia di sicurezza sul lavoro.

E' obbligo dell'aggiudicatario comunicare l'elenco del personale dipendente, dei mezzi e delle ditte coinvolte nel piano affidamento e tutte le successive variazioni inerenti il personale dipendente, i mezzi e l'assetto societario, manageriale ed organizzativo. Nell'elenco dei mezzi utilizzati per l'affidamento sono esclusi i mezzi in conto comodato, sono ammessi mezzi in proprietà, in leasing ed in noleggio.

#### **Art. 14.1 - Penalità**

Potranno essere applicate le seguenti penalità:

<b>Violazione</b>		<b>Importo penale (€)</b>
17.1.A	Mancato rispetto, da parte dei proprio dipendenti o da subappaltatori o subaffidatari, delle norme di sicurezza previste da leggi, dall'informativa sui rischi presenti in impianto, dal DUVRI e dalla valutazione dei rischi fornita dall'Appaltatore stesso.	250,00 (duecentocinquanta/00)

Per quanto non espressamente indicato, si rimanda alle penalità previste all'interno del capitolato tecnico.

#### **ART. 15 - SUBAPPALTO**

L'affidamento della fornitura non può essere subappaltato. L'affidatario del contratto di fornitura potrà avvalersi del subappalto soltanto per le attività di trasporto e manutenzione dei macchinari forniti.

Relativamente ai servizi esplicitati nel presente capitolato speciale d'appalto l'Appaltatore, qualora ritenesse necessario e/o opportuno fare ricorso a subappalti, dovrà richiederne preventiva autorizzazione alla Stazione Appaltante.

L'intenzione di avvalersi del subappalto deve essere indicata all'atto della presentazione dell'offerta. E' assolutamente fatto divieto all'impresa di ricorrere al subappalto, senza preventiva autorizzazione da parte della Stazione Appaltante.

L'importo del subappalto non può superare il 50% dell'importo complessivo contrattuale, previsto per la manutenzione dei macchinari forniti. La Stazione Appaltante manterrà esclusivamente rapporti con l'appaltatore, ivi compresi i pagamenti.

È vietato il subappalto a favore di imprese che abbiano partecipato alla presente gara.

All'atto dell'affidamento delle lavorazioni per le quali si è dichiarata in offerta, l'intenzione di ricorrere al subappalto, l'appaltatore chiederà espressa autorizzazione al subappalto e sub affidamento (fornitura con posa in opera, noli a caldo ecc) depositando il contratto di subappalto presso Aimag almeno venti giorni prima della data di effettivo inizio dell'esecuzione delle relative prestazioni. Il contratto di subappalto, corredato della documentazione tecnica, amministrativa e grafica direttamente derivata dagli atti del contratto affidato, indica

puntualmente l'ambito operativo del subappalto sia in termini prestazionali che economici. documentazione attestante il possesso, da parte del subappaltatore, dei requisiti di partecipazione.

AIMAG S.p.A. si riserva di valutare, a proprio insindacabile giudizio, eventuali richieste di autorizzazione al subappalto, che in ogni caso dovranno essere adeguatamente motivate da parte dell'impresa appaltatrice, pervenute oltre il termine suddetto.

L'autorizzazione all'esecuzione da parte di terzi verrà rilasciata da AIMAG S.p.A. entro 30 (trenta) giorni dalla richiesta di subappalto, salvo proroga per giustificati motivi. Pertanto l'inutile decorso del suddetto termine l'autorizzazione non si intenderà concessa.

Nei cartelli esposti dovranno essere indicati anche i nominativi di tutte le imprese terze.

L'autorizzazione non apporterà nessuna modifica agli obblighi ed agli oneri dell'appaltatore che rimarrà l'unico e solo responsabile, nei confronti della Società e dei terzi, dei lavori affidati a terzi subappaltatori e di tutte le condizioni e gli obblighi oggetto degli atti e dell'offerta di gara.

Unitamente al contratto di sub appalto o alla dichiarazione di cui al precedente paragrafo dovrà essere prodotta, relativamente a ciascun subappaltatore o cottimista:

1. la dichiarazione dell'inesistenza di forme di controllo o di collegamento ai sensi dell'art. 2359 C.C.;
2. la certificazione attestante l'iscrizione alla C.C.I.A.A.
3. la documentazione necessaria per verificare che non sussista, nei confronti dell'affidatario del subappalto o del cottimo, alcuno dei divieti previsti dall'articolo 10 della Legge 31.5.1965, n. 575, e successive modificazioni ed integrazioni;
4. la dichiarazione di aver trasmesso l'informativa sui rischi legati alla sicurezza relativa agli impianti di compostaggio e alle discariche, comprensiva di piano delle emergenze e di aver verificato l'idoneità tecnico-professionale in modo equivalente a quanto effettuato da Aimag con l'appaltatore.

Fermo restando quanto sopra, è fatto inoltre obbligo all'appaltatore di trasmettere alla stazione appaltante, entro 20 (venti) giorni dalla data di ciascun pagamento effettuato agli eventuali subappaltatori o cottimisti, copia delle fatture quietanzate relative ai pagamenti da esso via via corrisposti ai medesimi con l'indicazione delle ritenute di garanzia effettuate.

L'autorizzazione al subappalto non apporterà nessuna modifica agli obblighi ed agli oneri contrattuali dell'appaltatore che rimarrà l'unico e solo responsabile, nei confronti del committente e dei terzi, dei lavori subappaltati.

Eventuali inadempienze del subappaltatore, comunque accertate dal committente, danno a quest'ultimo il diritto di pretendere la risoluzione del subappalto senza che l'appaltatore possa, per ciò, richiedere indennizzi, risarcimento dei danni o differimento dei termini di ultimazione dei servizi.

E' obbligo dell'appaltatore di inserire nel contratto di sub affidamento la clausola risolutiva espressa che preveda la risoluzione immediata ed automatica qualora emergessero informazioni interdittive ai sensi del D.Lgs. 159/2011 a carico del subcontraente, violazioni dei principi e delle procedure adottate ex d.lgs 231/2001 da AIMAG S.p.A. nonché nel caso vi fosse violazione dei principi di cui al codice etico di AIMAG S.p.A. s.p.a.

L'Appaltatore, in conformità all'operato di AIMAG S.p.A., si riserva, nei contratti stipulati con i subappaltatori, la facoltà di sospendere l'efficacia del contratto, con eventuale applicazione di penali, nell'ipotesi di commissione dei reati contemplati dalla normativa anticorruzione.

Il subappalto di attività indicate nell'art. 1 comma 53 della legge 6 novembre 2012, n. 190, ritenute maggiormente esposte a rischio di infiltrazione mafiosa, è consentito esclusivamente ad imprese iscritte alla "White List" istituita presso le Prefetture.

## **ART. 16 - RISOLUZIONE DEL CONTRATTO**

In particolare AIMAG S.p.A. si riserva di chiedere la risoluzione del contratto in qualsiasi momento per comprovata inadempienza da parte della ditta aggiudicataria alle clausole contrattuali e qualora si verificano fatti che rendono impossibile, a giudizio di AIMAG S.p.A., la prosecuzione dell'appalto.

Si ha la risoluzione di diritto del contratto ai sensi dell'art.1456 C.C., con automatico incameramento della cauzione:

- Ritardo di una singola consegna superiore a 7 giorni naturali e consecutivi
- Forniture di materiale difforme da quanto prescritto;
- Frode, grave negligenza, contravvenzione nell'esecuzione degli obblighi e delle condizioni contrattuali;
- Cessione d'azienda, cessazione dell'attività, concordato preventivo o fallimento;
- Mutamenti nella situazione finanziaria del fornitore tali da poter pregiudicare la regolare esecuzione del contratto;
- Assoggettamento del fornitore a fallimento, concordato od a qualsiasi altra procedura concorsuale;
- Cessione del contratto.
- emissione da parte della Prefettura di informativa interdittiva sia nei confronti dell'impresa aggiudicataria che delle eventuali imprese subappaltatrici;
- per applicazione di n. 3 penali.

Nelle ipotesi di cui sopra AIMAG S.p.A. avrà diritto a dichiarare risolto il contratto con effetto immediato, previa diffida, con l'obbligo per l'appaltatore decaduto di risarcire ad AIMAG S.p.A. i danni economici subiti e conseguenti.

Le somme dovute ad AIMAG S.p.A. a titolo di risarcimento a seguito di risoluzione del contratto saranno trattenute da eventuali pagamenti dovuti alla ditta aggiudicataria.

La stazione appaltante ha facoltà di procedere alla rescissione del contratto o alla esecuzione d'ufficio a maggiori spese dell'appaltatore qualora lo stesso contravvenga anche ad uno solo degli obblighi e delle condizioni di cui al contratto stesso, o si renda colpevole di grave negligenza o di frode.

In tale eventualità l'appaltatore avrà ragione soltanto al pagamento del servizio regolarmente eseguito, ai prezzi di contratto, e risponderà del danno che potesse derivare alla stazione appaltante dalla stipulazione di un nuovo contratto o dall'esecuzione d'ufficio delle opere.

In caso di fallimento dell'appaltatore o di liquidazione coatta e concordato preventivo dello stesso di risoluzione del contratto per grave inadempimento dell'appaltatore è facoltà della stazione appaltante di interpellare gli altri concorrenti al fine di stipulare un nuovo contratto per il completamento dei lavori. Si procederà all'interpello a partire dal soggetto che ha formulato la prima migliore offerta fino al quinto migliore offerente, escluso l'originale aggiudicatario.

L'affidamento avviene alle medesime condizioni già proposte dall'originario aggiudicatario in sede d'offerta.

Nel caso in cui, successivamente alla stipula del contratto, a seguito di comunicazioni pervenute dalla Prefettura competente emergano informazioni interdittive analoghe a quelle di cui al D.Lgs 159/2011. Qualora il contratto sia stato stipulato nelle more dell'acquisizione delle informazioni del Prefetto, sarà applicata a carico dell'impresa appaltatrice oggetto dell'informativa interdittiva successiva, anche una penale nella misura del 10% dell'importo del contratto. Le predette penali saranno applicate mediante automatica detrazione del relativo importo, da parte della Stazione Appaltante, dalle somme dovute all'impresa appaltatrice in relazione alla prima erogazione utile.

#### **ART. 17 - TRATTE E CESSIONI DEL CREDITO**

AIMAG non accetterà nè tratte nè cessioni di credito su tutti i pagamenti e conseguenti il presente contratto.

#### **ART. 18 - CONTROVERSIE**

Qualora insorgano controversie l'Appaltatore non deve mai, per nessun motivo, rallentare o sospendere le prestazioni.

Tutte le riserve che l'appaltatore intende formulare a qualsiasi titolo devono essere avanzate mediante comunicazione scritta alla Stazione Appaltante e documentate con l'analisi dettagliata delle somme alle quali ritiene di avere diritto.

Detta documentazione dovrà essere prodotta entro il termine di 15 giorni dalla firma del documento contabile relativo alle prestazioni alle quali si riferisce la riserva. Il diritto dell'appaltatore di far valere le riserve decade se queste non sono state presentate nei modi e nei termini sopraindicati.

Le riserve che siano state presentate nei modi e nei termini sopra indicati, saranno prese in esame da AIMAG S.p.A. solo in sede di liquidazione finale a saldo. È tuttavia in facoltà della Stazione Appaltante anticipare in taluni casi l'esame delle riserve o di una parte di esse.

L'avvenuta risoluzione delle riserve sarà verbalizzata in un apposito atto sottoscritto da AIMAG S.p.A. e dall'Appaltatore.

#### **Art. 19 – FORO COMPETENTE**

Per tutte le controversie che dovessero insorgere nell'esecuzione del Contratto che non si siano potute definire in via amministrativa a norma del precedente comma, sarà competente il Foro di Modena.

L'appaltatore dichiara di aver preso conoscenza di tutte le clausole del presente capitolato speciale.

#### **Art. 20 – RIFERIMENTO ALLA LEGGE**

Per quanto non previsto nel presente capitolato si fa riferimento alle disposizioni di legge vigenti in materia.

#### **ART. 21 – TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI**

Ai sensi del Regolamento UE 2016/679, riguardante la tutela dei dati personali, si comunica che le informazioni personali (dati anagrafici, codice fiscale, partita IVA, stato di famiglia, carichi pendenti, informazioni in merito

alla normativa antimafia) richieste per la sottoscrizione dei contratti di appalto, sono utilizzate da AIMAG esclusivamente per la gestione dei suddetti rapporti, secondo gli obblighi di legge.

Si precisa che:

- I. la raccolta dei dati richiesti è necessaria per la sottoscrizione dei contratti di appalto;
- II. i dati suddetti verranno utilizzati esclusivamente da AIMAG S.p.A. o suoi incaricati, non saranno diffusi o comunicati al di fuori dei casi previsti dalla legge e con le modalità consentite;
- III. sul trattamento dei dati personali, la persona fisica ha facoltà di esercitare i diritti previsti dal citato Regolamento UE 2016/679;
- IV. AIMAG S.P.A. è titolare del trattamento dei dati personali.

L'elenco dei responsabili del trattamento è richiedibile al titolare del trattamento. L'informativa privacy completa è disponibile sul sito internet del Titolare del trattamento.